



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Procedimento nr.

08/2011 R.G. Procura Federale Fibis

01/2011 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina

La Commissione Giustizia e Disciplina, nel procedimento disciplinare contro

- sig. SILVIO BONINI, [REDACTED] tesserato Fibis in qualità di consigliere del CSB Small Billiards, tessera nr. FB43A668;**
- sig.ra SARA BONINI, [REDACTED] tesserata Fibis in qualità di consigliere del CSB Small Billiards, tessera nr. FB43A669;**
- sig. MARCO RAGNI, [REDACTED] tesserato Fibis in qualità di responsabile settore bocchette del CSB Small Billiards, tessera nr. FB00A837;**
- nonché del presidente e legale rapp.te pro-tempore sig.ra ANTOGNELLI PAOLA, tessera Fibis FB43A670 quale dirigente del CSB Small Billiards ASD, codice affiliazione F22B44, con sede legale in Taverne di Corciano (PG) via Palazzeschi n. 28;**

Visto

- la richiesta di emissione di provvedimento cautelare ex art. 53 Reg. Giustizia Fibis da parte della Procura Federale, nei confronti dei tesserati indicati, pervenuta a questa Commissione in data 7 dicembre 2011;
- la condotta attribuita ai tesserati in violazione del principio di lealtà sportiva ai sensi degli artt. 1 e 7 Reg. Giust. Fibis:

-a carico del tesserato Sig. Silvio Bonini, quale dirigente, anche in sua rappresentanza, del CSB Small Billiards, e per gli effetti, del Presidente del CSB medesimo sig.ra Antognelli Paola che risponde ex art. 2 comma 3 del regolamento di giustizia della Fibis:

-a)per l'organizzazione, in data 4.10.2011, di apposita riunione, aperta a tutti i CSB umbri, nella quale avrebbe pubblicamente chiesto ai dirigenti presenti di non riaffiliare i propri CSB alla Fibis, al fine di creare un movimento autonomo, diverso da quello federale, così tenendo un comportamento antisportivo poiché contrario ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di giustizia sportiva vigente (fatti avvenuti in Taverne di Corciano in data 4.10.2011);

-b)per aver leso l'immagine, il prestigio, il decoro e la reputazione del movimento federale e del delegato regionale Sig. Mauro Locchi poiché in occasione della riunione sopra citata, lamentandosi per l'operato federale, accusava la Fibis di attuare pratiche burocratiche, in seno all'organizzazione dell'attività sportiva federale, a suo dire lunghe e molto costose per i vari CSB umbri, nonché denunciava l'operato del sig. Mauro Locchi qualificandolo pubblicamente come negligente nell'organizzare le gare regionali, non trasparente nella gestione delle risorse economiche del comitato regionale umbro e colpevole della perdita di interesse dei tesserati Fibis umbri nei confronti dell'attività biliardistica generale, così tenendo un comportamento antisportivo poiché contrario ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva ai sensi dell'art. 1 reg. giustizia Fibis e all'art. 7 reg. citato (fatti avvenuti in Taverne di Corciano in data 4.10.2011);

-a carico dei tesserati Sig. Silvio Bonini, Sara Bonini e Marco Ragni quali dirigenti, anche in sua rappresentanza, del CSB Small Billiards, e per gli effetti, del Presidente del CSB medesimo sig.ra Antognelli Paola che risponde ex art. 2 comma 3 del regolamento di giustizia della Fibis:

-c)perché al termine dell'assemblea regionale tenutasi il 23.09.2011, pubblicamente, dichiaravano che per l'organizzazione delle due gare nazionali, svoltesi, con le riprese RAI, ad aprile e maggio 2011, la dirigenza federale

organizzatrice avrebbe dapprima (in occasione di una prima riunione organizzativa svoltasi alla presenza dei tesserati PAVIO MIGLIOZZI, GIANFRANCO DUCA, MAURO LOCCHI, ect.) presentato ai CSB umbri un preventivo di spesa per complessivi euro 24.000,00, mentre alla fine delle predette manifestazioni una persona della Fibis avrebbe presentato un conto per euro 50.000,00 scritto su un foglietto a quadretti di un block notes (accuse ripetute anche in altre e successive occasioni), così tenendo un comportamento antisportivo poiché contrario ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di giustizia sportiva vigente, rilevante vieppiù ai sensi dell'art. 7 del reg. di giustizia citato in quanto nelle espressioni utilizzate, e riferite del relato dai testimoni, è agevole leggere l'accusa mossa alla Fibis di compiere o tentare di compiere atti fraudolenti a danno dei propri tesserati e dell'intero movimento federale, accusa inverosimile, gravemente infamante per la federazione, per i suoi vertici dirigenziali e per tutte le persone che a vario titolo collaborano e lavorano per essa (fatti avvenuti il 23.09.2011 in Case Nuove di Ponte della Pietra – PG);

- l'esposto del sig. Gianfranco Duca, d.d. 24.10.2011, in qualità di Presidente Fibis del comitato provinciale di Ancona;
- l'esposto denuncia del sig. Locchi Mauro, quale responsabile regionale Umbria della Fibis per il settore Boccette;
- le dichiarazioni testimoniali scritte dei tesserati Rossano Mazzetti, Leonardo Ciurnella e Stefano Brunozi;

Ritenuto

- che possono ritenersi presenti i gravi indizi di colpevolezza, così come emergenti da tutti i documenti prodotti dalla Procura Federale a supporto della richiesta cautelare (in particolare gli esposti di Locchi Mario e Gianfranco Duca, oltre alle informazioni fornite da Stegano Brunozi, Leonardo Ciurnella e Rossano Mazzetti);
- che non si può escludere il pericolo di inquinamento delle prove e/o di reiterazione della violazione;
- che l'infrazione ipotizzata, denotando un atteggiamento scorretto, denigratorio ed assolutamente contrario a tutti i principi cui la Federazione si ispira, assume, per le

modalità dell'azione, quel grado di gravità necessario per l'emissione di un provvedimento cautelare;

P.Q.M.

la Commissione Giustizia e Disciplina accoglie l'istanza di emissione di provvedimento cautelare e sospende i tesserati Silvio Bonini, Sara Bonini, Marco Ragni e Paola Antognelli, sopra meglio generalizzati, da ogni attività federale per un periodo di giorni 60 (sessanta) a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti.

Bologna, 12/12/2011 2011

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. Fausto Bruzzese

I consiglieri

Avv. Roberto Bilocamo

Avv. Elisa Fabbri